



LA
BUROCRAZIA
BLOCCA LA
TRANSIZIONE
ENERGETICA?

FALLA FUORI

→ **FIRMA** ←

PER SEMPLIFICARE LE PROCEDURE PER
GLI IMPIANTI ENERGETICI

La riforma del Titolo V della Costituzione ha in generale ridotto la capacità dello Stato di risoluzione dei problemi di interesse generale, e ha portato a privilegiare gli interessi locali a discapito delle scelte strategiche del Paese, oltre ad aver contribuito a una crescente deresponsabilizzazione dei rappresentanti istituzionali, legati fortemente al consenso dei rispettivi territori e restii ad assumere decisioni "impopolari", anche verso piccoli gruppi di dissenso. L'energia è tra le materie a competenza concorrente ormai al centro di veri e propri conflitti istituzionali tra poteri centrali e locali in relazione sia alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, sia allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

La realizzazione di grandi infrastrutture, quali quelle energetiche, costituisce, soprattutto in momenti di crisi economica come quello che stiamo attraversando, un necessario strumento per rilanciare la crescita industriale, economica e sociale del Paese e per garantire la risposta alle pressanti esigenze di sicurezza energetica e autonomia nell'approvvigionamento. Uno strumento è la modifica della vigente normativa a partire da una modifica dell'articolo 117 della Costituzione che riconduca alla legislazione statale la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, cui eventualmente abbinare una regolamentazione del dibattito pubblico da svolgere prima della realizzazione delle grandi opere, consentendo una reale partecipazione dei cittadini.

Il 117 Cost. presenta due criticità nel processo di realizzazione di grandi impianti e infrastrutture energetiche:

- a) Un coinvolgimento delle Regioni paritetico nei confronti dello Stato per la realizzazione di infrastrutture strategiche nazionali a partire dalla fase di localizzazione delle opere, che però si traduce non in una opportunità di condivisione di una scelta ma in una maggiore incapacità di risolvere conflitti e stalli decisionali nelle conferenze di servizi;
 - b) Una legislazione regionale concorrente sulle modalità di realizzazione delle infrastrutture strategiche e l'assenza di una normativa statale che favorisca e premi la partecipazione da parte del territorio alle scelte pubbliche, in chiave di prevenzione di contenziosi amministrativi.
- La giurisprudenza costituzionale di questi anni ha cercato di risolvere il conflitto Stato Regioni cercando di definire il giusto equilibrio tra le diverse materie coinvolte e le potestà legislative statale e regionale suggerendo una intesa "forte" con lo Stato. Tuttavia, questo ruolo della Regione di primus inter pares con gli enti locali non le ha consentito di avere un ruolo di sintesi fra tutte le realtà, poiché basta sempre un Comune o un ente parco interessato per mettere nel nulla anche la cosiddetta "intesa forte" fra lo Stato e la Regione.

Questa situazione è riconducibile anche a un altro vizio costituzionale introdotto con la riforma del Titolo V che è il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) in virtù del quale le competenze amministrative primarie sono affidate al Comune, e poi a cascata alla Provincia, alla Regione e in via residuale allo Stato ("Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"). In estrema sintesi mentre la Corte Costituzionale cerca attraverso l'intesa forte Stato Regioni di governare il consenso sulle scelte infrastrutturali strategiche, la stessa Costituzione, affidando al Comune tutte le competenze amministrative, apre un vulnus a questa soluzione, rendendola di fatto del tutto inutile o comunque decisamente sminuita nella sua portata risolutiva.

Ciò è vero:

a) Sia nelle infrastrutture “lineari” che si confrontano, proprio per la loro natura, con il consenso di molti Comuni e comunità locali che difficilmente riesce a essere ricondotto a unità attraverso l’istituto della Conferenza dei servizi.

b) Sia nelle infrastrutture “puntiformi” (centrali, impianti di rigassificazione etc.) poiché la mappa dei Comuni interessati tende sempre a estendersi anche a Comuni che non ricevono alcun impatto dall’opera da realizzare.

L’intreccio di prerogative è poi reso ancora più complesso dal fatto che allo Stato sono attribuite competenze in modo disomogeneo. Alcune materie sono affidate alla legislazione statale esclusiva, quali la tutela della concorrenza (dunque le competenze di regolazione del mercato elettrico e del gas da parte dell’Autorità) o la tutela dell’ambiente, altre afferenti la legislazione concorrente tra cui rientrano il governo del territorio e la tutela della salute, altre infine di competenza legislativa regionale esclusiva come lo sviluppo locale. In questa disorganica asimmetria di competenze costituzionali il pluralismo di competenze statali fra energia, ambiente, salute e beni culturali non aiuta lo Stato stesso a parlare con una singola voce nei confronti delle Regioni.

Un intervento costituzionale che introducesse un principio di supremazia del livello statale, legittimando così il Parlamento a intervenire a tutela dei fondamentali interessi nazionali, sarebbe la soluzione ideale per il superamento di fasi di impasse. Questo intervento dovrebbe essere affiancato da misure di contenimento che facciano in modo che non si determini uno strumento di compressione dell’autonomia regionale riconosciuta dalla Costituzione. Si auspica, quindi, un intervento costituzionale che consenta di trovare un equilibrio tra ruolo e poteri dello Stato e delle Regioni in materia di realizzazione di infrastrutture energetiche. In particolare, la modifica dell’articolo 117 riporterebbe sotto l’esclusiva competenza legislativa statale la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia - quanto meno relativamente a quegli impianti e infrastrutture di interesse strategico nazionale, ripristinando in tal senso una distinzione già presente nel testo della Costituzione previgente alla riforma del 2001.

**PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE**

Riforma del Titolo V in materia di energia.

Articolo 1

All'articolo 117 della Costituzione al comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente lettera:

t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

di conseguenza al comma 2 le parole “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; sono abrogate